



## TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 04/2026

All'udienza del 18 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI,           Presidente  
Avv. Angela INGHILLERI,        Componente  
Avv. Raffaella VIGNOTTO,       Componente, relatore ed estensore

il Tribunale Federale ha reso la presente

## DECISIONE

nel procedimento di cui al ricorso ex art. 30, comma 7, dello Statuto della Sezione TSN di Milano, avverso il provvedimento prot. 148/2026 del 28 marzo 2026 del Collegio dei Probiviri, , presentato il 13 aprile 2026 dall'Avv. Francesco Rondini nell'interesse del Sig. MASSIGNAN Giuseppe, tesserato della Sezione TSN di Milano, con cui è stata *“disposta la sospensione dello stesso [MASSIGNAN Giuseppe] per giorni 30 (trenta) a partire dalla data dell'avvenuta notifica disponendo altresì l'invio degli atti alla Procura Federale [...]”*.

## FATTO

MASSIGNAN Giuseppe, con ricorso 13 aprile 2026 *“avverso il provvedimento Prot. 148/2026 del 28/03/2026 del Collegio dei Probiviri”* ha impugnato il provvedimento del Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Milano, datato il 28 marzo 2026, notificato tramite raccomandata a/r il 2 aprile 2026, che aveva disposto la sua sospensione per giorni trenta.

Come emerge dall'atto impugnato, il provvedimento consegue ad una vicenda contrassegnata da un esposto del 5 febbraio 2026, dei sig.ri TRESSOLDI Simone e TRADIGO Arianna, dipendenti della Sezione TSN di Milano, con cui gli stessi asserivano che *“[...] in data 31 gennaio scorso, subivano un'aggressione verbale da parte del socio MASSIGNAN Giuseppe (tess. 185176), il quale lamentava di non aver ricevuto sulla mail istituzionale [...] la comunicazione di indizione da parte del Commissario Straordinario Dr. Arrighi Katia, dell'assemblea dei soci con relative votazioni per l'ist[it]uendo Consiglio Direttivo, programmato per il 14/15 marzo c.a. (in 1a convocazione) e per il 21/22 marzo c.a. (in 2° convocazione). Nella sostanza il Massignan, rivolgendosi dapprima alla sig.ra TRADIGO e successivamente anche al dipendente TRESSOLDI, con toni poco consoni [...] pretendeva di ricevere le comunicazioni sulla mail d'ufficio proferendo testuali parole : **“VOI DOVETE INVIARMI LE COSE...NON VE LE DEVO CHIEDERE IO ! NON DEVO ANDARMELE A CERCARE IO”**.[...] All'accesa discussione assistevano, in diversi fasi, i sig.ri DAVI' Giorgio, Commissario di tiro e ZAMBELLI Davide, dipendente della Sezione, i quali confermavano per iscritto quanto segnalato da TRESSOLDI- TRADIGO.*

A ciò il qui gravato provvedimento aggiungeva alcune considerazioni circa quanto rilevato dal MASSIGNAN circa la competenza a provvedere del Collegio di Probiviri. In particolare, infatti, il MASSIGNAN aveva



eccepiato l'incompetenza a provvedere del Collegio medesimo, posto che *i dipendenti TRAGICO-TRESSOLDI* non sono iscritti alla sezione.

Nel respingere tale eccezione, il provvedimento rilevava che in realtà sussisteva la competenza del Collegio di Probiviri a pronunciarsi circa un comportamento adottato da un socio verso dipendenti e nel merito concludeva con l'irrogazione della sanzione indicata.

Con il detto ricorso 13 aprile 2026 ricolto a questo Tribunale Federale, l'incolpato sig. MASSIGNAN Giuseppe, assistito dall'Avv. Francesco Rondini, esponeva che con Determina del Commissario Straordinario Dott.ssa Katia Arrighi, Protocollo n. 3 del 3 gennaio 2026, egli era stato nominato *Referente social e comunicazione* per la UITA di Milano.

Pertanto, in quella veste, *"avrebbe dovuto operare in concerto con il Commissario Straordinario, interfacciandosi con gli uffici sezionali per l'attuazione delle attività di comunicazione"*. Il ricorso proseguiva affermando che il 31 gennaio 2026 il MASSIGNAN *"nell'esercizio delle funzioni conferite, si recava presso gli uffici della Sezione per reiterare la segnalazione, visto il notevole e ingiustificato ritardo da parte degli operatori degli Uffici sezionali di non aver ricevuto sulla mail istituzionale [...] la comunicazione di indizione [...] dell'Assemblea dei Soci con relative votazioni [...] trattavasi di comunicazione istituzionale di primaria importanza, la cui diffusione rientrava nei compiti del Referente per la Comunicazione"*.

In quella occasione -prosegue il ricorso- *"il ricorrente rivolgendosi ai dipendenti Sig.ra Tradigo Arianna e sig. Tressoldi Simone, chiedeva ragioni sulla ingiustificata omissione dell'obbligo dato dalla mancata trasmissione della suddetta comunicazione [...] i dipendenti con fare sprezzante, non rispondevano [...] verso la legittima richiesta del Massignan [...] a questo punto [...] il Massignan esprimeva con tono fermo [...] " Voi dovete inviarmi le cose ... non ve le devo chiedere io! Non devo andarmele a cercare io "Trattasi di una mera esortazione [...] MA NON VIOLENTA per far fronte ad un adempimento burocratico."*

Il ricorso a questo punto evidenzia che *"[...] i dipendenti del TSN Milano Tressoldi e Tradigo segnalavano i fatti al Collegio dei Probiviri, qualificandoli come "aggressione verbale"*

Nel merito, il ricorso eccepisce la nullità/annullabilità o inefficacia dell'atto impugnato per incompetenza del Collegio dei Probiviri a provvedere e per difetto di legittimazione dei segnalanti, trattandosi di meri dipendenti della Sezione TSN e non di soci.

A questo riguardo specifico, il ricorso così testualmente si esprime:

*"L'art. 30, comma 3 dello Statuto sezionale vigente, approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2023, stabilisce che. «I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari» e che hanno «il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari della Sezione».*

Perciò, prosegue il ricorso, *"se i dipendenti avessero ritenuto di aver subito un'aggressione, avrebbero dovuto segnalarlo al proprio datore di lavoro [...]"*.

Il ricorso comunque afferma non sussistere nel merito l'illecito comportamento (di asseriti *"aggressione verbale"* e *"atteggiamento aggressivo"*) su cui si basa il qui contestato provvedimento; e contesta altresì la



violazione in suo danno del principio del contraddittorio per mancata sua audizione o confronto diretto con gli esponenti.

Con decreto Presidenziale del 1° aprile 2026, ex art. 34, lett. E), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, veniva fissata la trattazione collegiale del ricorso per l'udienza del 18 maggio 2026.

All'udienza del 18 maggio 2026, erano presenti, da remoto, il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, l'Avv. Francesco Rondini per il sig. MASSIGNAN Giuseppe, altresì presente anch'egli da remoto.

Il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, conveniva con l'accoglimento del ricorso per incompetenza del Collegio dei Probiviri con riferimento all'art. 30, comma 3, dello Statuto della Sezione TSN di Milano, per il quale «*I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi Sezionali o dei singoli iscritti volontari [...]*», e nel merito perché il comportamento non appare meritevole di censura.

L'Avv. Francesco Rondini si riportava a quanto già dedotto nel ricorso depositato e insisteva per il suo accoglimento.

All'esito di detta udienza, il Tribunale Federale ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui riportato, riservandosi il deposito delle motivazioni in giorni trenta.

## DIRITTO

Il ricorso risulta fondato già sull'assorbente e prioritario motivo dell'incompetenza del Collegio dei Probiviri a pronunciarsi sull'esposto dei *dipendenti* -e non *soci*- della Sezione TSN di Milano, TRESSOLDI e TRADIGO.

Afferma infatti l'art. 30, comma 3, dello Statuto della Sezione TSN che «*I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi Sezionali o dei singoli iscritti volontari [...]*».

Difettava pertanto la necessaria condizione soggettiva degli esponenti per legittimare l'intervento del Collegio dei Probiviri.

Per tale ragione, in accoglimento del ricorso l'impugnato provvedimento risulta illegittimo per incompetenza del Collegio dei Probiviri e va annullato e comunque dichiarato inefficace, con ogni inerente conseguenza ordinamentale.

Tanto basata a definire la questione dedotta in questo giudizio.

## P.Q.M

il Tribunale Federale annulla per incompetenza il provvedimento del 28 marzo 2026 emesso dal Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Milano.

Giorni trenta per il deposito delle motivazioni.



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 18 maggio 2026

Dott. Giuseppe SEVERINI  
*Presidente*

Avv. Angela INGHILLERI  
*Componente*

Avv. Raffaella VIGNOTTO  
*Componente, relatore ed estensore*